
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 87/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “LR 23 marzo 2000, n. 42”).

(Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 09.01.2013)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 12 del d.pg.r 18/R/2001

Art. 2 - Sostituzione dell'allegato C del d.pg.r.18/R/2001

Art. 3 - Norma transitoria

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l'articolo 158;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo l.r. 23 marzo 2000, n. 42);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 ottobre 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 12 novembre 2012, n. 978;

Visto il parere favorevole con condizioni della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 dicembre 2012;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 1199.

Considerato quanto segue

1. si interviene sui requisiti relativi alla dotazione di bagni e servizi igienici che devono avere gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia anche al fine di adeguarli alle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008

(Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera);

2. l'attuale fase di difficoltà economica interessa anche il settore alberghiero, si è ritenuto pertanto necessario rivalutare alcuni dei requisiti minimi che gli alberghi devono avere a seconda del livello di classificazione anche al fine di rispondere all'esigenza da un lato di rendere più agevole la gestione della ricettività turistica alberghiera, dall'altro di mantenere comunque elevato il livello di qualità dell'offerta turistica alberghiera della Toscana;

3. la norma transitoria è necessaria per salvaguardare possibili progetti di nuova costruzione di alberghi o di ristrutturazione edilizia presentati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione regolamentare;

4. di accogliere il parere favorevole con condizioni della terza commissione e di adeguare conseguentemente il testo.

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42") è sostituita dalla seguente:

"b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione salvo quanto previsto al comma 1 bis per gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia;"

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della d.p.g.r. 18/R/2001 è aggiunto il seguente:

"1bis. Gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2005 devono avere:

a) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano;

b) servizi igienici destinati ai locali e aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza."

Art. 2

Sostituzione dell'allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R è sostituito dal seguente:

"Allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001

Requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi"

omissis (1)

Art. 3

Norma transitoria

1. I requisiti di cui all'articolo 12, comma 1 bis non si applicano ai progetti di costruzione o ristrutturazione edilizie formalmente presentati agli uffici competenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli alberghi sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all'allegato C entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 23 aprile 2001, n. 18/R, art. 2.